

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Determinazione dirigenziale n. 1806 del 09.11.2022.

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i..

Progetto di coltivazione di cava di pietra di Luserna, localizzata nel Comune di Bagnolo Piemonte, località Pravallino, lotti n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Proponente: MORINA MAURO & C. S.r.l., Via delle Rocchette n. 2, 10060 - Bibiana (TO).

Provvedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

DETERMINA

DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE in merito alla porzione di progetto relativa ai primi 2 anni di coltivazione dell'attività estrattiva della cava di pietra di Luserna, localizzata nel Comune di Bagnolo Piemonte, località Pravallino, lotti n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, presentato da parte della Ditta MORINA MAURO & C. S.r.l., con sede legale in Via delle Rocchette n. 2, 10060 – Bibiana (TO), in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

DI AUTORIZZARE la Ditta MORINA MAURO & C. S.r.l., con sede legale in Via delle Rocchette n. 2, 10060 – Bibiana (TO), ai sensi dell'art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla coltivazione, all'esercizio ed al recupero ambientale della cava di pietra di Luserna, localizzata nel Comune di Bagnolo Piemonte, località Pravallino, lotti n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, in particolare sui mappali n. 187 parte e 361 parte del Foglio 43 censiti al Catasto dei Terreni del Comune di Bagnolo Piemonte, secondo quanto dettagliato nella documentazione integrativa datata Luglio 2022, nello specifico: Elaborato n. 1. INT_3 Relazione generale integrazioni post CdS del 22 giugno 2022, Tavola n. 02-INT-2REV Planimetria di progetto - stato finale 2 anni, Tavola n. 05 BIS_INT_2 Profilo di pista interna alla cava, Tavola n. 06 -INT-2REV Planimetria di recupero ambientale - 2 anni.

DI VINCOLARE l'Autorizzazione Unica ed il giudizio positivo di compatibilità ambientale al **rispetto delle prescrizioni** - necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi - **indicate nei precedenti punti da 1) a 8), nonché di quelle contenute negli Allegati 1, 2, 5, 6** in premessa indicati, **che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;**

DI STABILIRE per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti da 1 a 8 delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo.

(omissis)

DI CONSIDERARE ACQUISITI nel presente provvedimento unico, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.:

- l'Autorizzazione per coltivazione e recupero ambientale della cava ex L.R. 23/2016 e s.m.i., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3760 del 03.10.2022 (**Allegato 1**), comprensiva dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e di approvazione ex art. 8 della variante urbanistica al PRGC del Comune di Bagnolo Piemonte;

- l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di Bagnolo Piemonte con provvedimento n. 6 del 14.06.2021 (prot. ric. n. 38399 del 16.06.2021 - **Allegato 5**); **DI PRENDERE ATTO** della Deliberazione del C. C. n. 44 del 27.07.2021 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 62 al PRGC del Comune di Bagnolo Piemonte - **Allegato 4**;

DI DARE ATTO che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, il Comune di Bagnolo Piemonte dovrà successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica;

(omissis)

DI STABILIRE che, **il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. ha efficacia sino al 30/09/2024.** Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

(omissis)

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO 1 – Determinazione Dirigenziale n. 3760 del 03.10.2022 di Autorizzazione all'ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della cava ex L.R. 23/2016 e s.m.i.;
- ALLEGATO 2 e 6 – nota prot. di ric. n. 39366 del 27.06.2022 di parere unico e nota prot. ric. n. 54475 del 12.09.2022 della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- ALLEGATO 3 – nota prot. di ric. n. 38448 del 21.06.2022 del Comune di Bagnolo Piemonte
- ALLEGATO 4 – Deliberazione del C. C. n. 44 del 27.07.2021 del Comune di Bagnolo Piemonte (nota prot. ric. n. 55280 del 09.09.2021);
- ALLEGATO 5 – Autorizzazione paesaggistica n. 6 del 14.06.2021 (nota prot. ric. n. 38399 del 16.06.2021).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Dott. Alessandro RISSO

(Allegato 1-5)